



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 febbraio 2018
(OR. en)

6183/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0027 (NLE)**

**FISC 63
ECOFIN 108**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 febbraio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2018) 68 final
----------------	--------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 68 final.

All.: COM(2018) 68 final



Bruxelles, 13.2.2018
COM(2018) 68 final

2018/0027 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva stessa allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 novembre 2017 la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la decisione (UE) 2015/992 del Consiglio¹ e ad applicare una misura di deroga all'articolo 75 della direttiva IVA.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 7 dicembre 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri e con lettera dell'8 dicembre 2017 la Commissione ha informato la Francia, la Germania, la Svezia e la Repubblica ceca della richiesta presentata dalla Danimarca. Con lettera dell'11 dicembre 2017 essa ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Al fine di semplificare la riscossione dell'IVA e di lottare contro l'evasione fiscale, nel 2011 la Danimarca ha chiesto una deroga che consentirebbe l'introduzione di un regime forfettario per l'uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate immatricolati unicamente per uso professionale. La domanda di deroga è stata approvata dal Consiglio con la decisione di esecuzione 2012/447/UE del 24 luglio 2012². La Danimarca ha chiesto la proroga della misura, che è stata approvata con la decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio del 19 giugno 2015³. Quest'ultima decisione di esecuzione del Consiglio è scaduta il 31 dicembre 2017.

Senza tale misura di deroga, secondo la legislazione danese qualsiasi uso privato di tale veicolo immatricolato esclusivamente a uso professionale avrebbe come conseguenza che il soggetto passivo perderebbe integralmente il diritto alla detrazione dell'IVA sul prezzo di acquisto del veicolo. La Danimarca beneficia di una clausola sospensiva ai sensi dell'articolo 176 della direttiva IVA per quanto riguarda la detrazione dell'IVA sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento dei veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate. Se un'impresa immatricula un veicolo commerciale leggero esclusivamente a uso professionale, è autorizzata a detrarre integralmente l'IVA sul prezzo di acquisto del veicolo e sulle spese di funzionamento. L'impresa che immatricula invece un veicolo commerciale leggero sia a uso professionale, sia a uso privato non è autorizzata a detrarre l'IVA sul prezzo d'acquisto, ma può detrarla integralmente sulle spese di funzionamento del veicolo.

Il sistema danese, come sopra descritto, può risultare complicato e oneroso da gestire, sia per il soggetto passivo, sia per l'amministrazione fiscale. La Danimarca ha pertanto chiesto di applicare una procedura semplificata, come precedentemente concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio e successivamente dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio.

¹ GUL 159 del 25.6.2015, pag. 66.

² GUL 202 del 28.7.2012, pag. 24.

³ GUL 159 del 25.6.2015, pag. 66.

Il sistema forfettario applicato in Danimarca potrebbe essere utilizzato da un soggetto passivo per un massimo di venti giorni per anno civile, per un costo di 40 DKK al giorno. Tale importo giornaliero coprirebbe solo l'IVA ed è stato calcolato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali. Sarebbero imposti inoltre, a norma di altre disposizioni nazionali, il pagamento dell'imposta sul reddito sulla disponibilità di un veicolo aziendale nonché una sovrattassa di circolazione. In caso di uso del veicolo per più di venti giorni nell'anno civile, si applicherà la clausola sospensiva e il soggetto passivo perderà il diritto alla detrazione integrale del prezzo di acquisto del veicolo.

Le autorità danesi hanno messo a punto un sistema elettronico mediante il quale i soggetti passivi possono effettuare online il pagamento dell'importo forfettario giornaliero. Esse ritengono che il sistema semplifichi gli obblighi contabili dei soggetti passivi nonché l'obbligo delle autorità fiscali di riscuotere e applicare l'imposta.

La procedura semplificata è facoltativa. Il soggetto passivo è, pertanto, ancora in grado di immatricolare i veicoli commerciali leggeri per entrambi gli usi (professionale e privato), se questo risponde meglio alle sue esigenze.

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio, la Danimarca ha presentato, congiuntamente alla domanda di proroga, una relazione comprensiva di un riesame della misura. Secondo le autorità danesi, tale procedura ha funzionato molto bene negli ultimi anni e pertanto esse giudicano opportuno continuare ad applicarla. Poiché l'adozione della misura di deroga da parte della Commissione avverrà successivamente alla scadenza della decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio (ossia successivamente al 31 dicembre 2017), la presente proposta non può prorogare la misura precedente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione in relazione alle autovetture.

Lasciando impregiudicate precedenti iniziative intese a stabilire norme relative alle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione sul diritto alla detrazione⁴, tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

⁴ COM(2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014, (GU C 153 del 21.5.2014, pag. 3).

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare gli obblighi in materia di IVA e la riscossione dell'IVA nonché la lotta contro l'evasione fiscale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dalla Danimarca e concerne unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta è volta a contrastare l'evasione dell'IVA e a semplificare la relativa procedura di imposizione e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dalla Danimarca come misura adeguata. La Danimarca ha presentato la relazione sul riesame della misura secondo la quale tale procedura ha funzionato molto bene negli ultimi anni e pertanto esse giudicano opportuno continuare ad applicarla.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta contiene una clausola di caducità: un termine automatico fissato al 31 dicembre 2020.

Qualora la Danimarca ritenga opportuna una proroga della misura di deroga oltre il 2020, entro il 31 marzo 2020 dovrebbe essere presentata alla Commissione, congiuntamente alla domanda di proroga, una relazione che comprende un riesame della misura.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 novembre 2017, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 75 di detta direttiva per quanto riguarda il diritto di detrazione dell'IVA versata a monte.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere datate 7 dicembre 2017 e 8 dicembre 2017 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Danimarca e con lettera datata 11 dicembre 2017 ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (3) Senza una misura di deroga, secondo la legge danese, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate è immatricolato a uso esclusivamente professionale presso le autorità danesi, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre integralmente l'IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e quella sulle spese di funzionamento del veicolo. Se tale veicolo è successivamente utilizzato per fini privati, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.
- (4) Per attenuare le conseguenze di tale regime, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Tale deroga è stata concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE² del Consiglio e successivamente dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio del 19 giugno 2015³. Quest'ultima decisione di esecuzione del Consiglio è scaduta il 31 dicembre 2017.
- (5) La misura consentirebbe ai soggetti passivi che hanno immatricolato un veicolo a uso esclusivamente professionale di utilizzare il veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione fittizia conformemente all'articolo 75

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 202 del 28.7.2012, pag. 24.

³ GU L 159 del 25.6.2015, pag. 66.

della direttiva 2006/112/CE del Consiglio su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

- (6) Tale metodo semplificato di calcolo dovrebbe tuttavia essere limitato a venti giorni di uso non professionale per anno civile e l'importo forfettario dell'IVA da pagare dovrebbe essere fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato calcolato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali.
- (7) La misura, che dovrebbe essere applicata ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a tre tonnellate, mira a semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non professionali un veicolo immatricolato a uso professionale. Tuttavia, rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia a uso professionale, sia a uso privato. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA sull'acquisto del veicolo ma non sarebbe sottoposto all'obbligo di versamento giornaliero per qualsiasi uso privato.
- (8) L'adozione di una misura volta a garantire che il soggetto passivo facente occasionalmente un uso non professionale di un veicolo immatricolato a uso professionale non perda il diritto alla piena detrazione dell'imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio.
- (9) È opportuno limitare la durata dell'autorizzazione.
- (10) Qualora la Danimarca chiedesse un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2020, dovrebbe presentare alla Commissione la richiesta di proroga, unitamente ad una relazione, entro il 31 marzo 2020.
- (11) Si ritiene che la deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito dell'IVA riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, se un soggetto passivo utilizza per uso privato, proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall'attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato immatricolato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento a un importo forfettario per ogni giorno di tale uso.

L'importo forfettario giornaliero di cui al primo comma è pari a 40 DKK.

Articolo 2

La misura di cui all'articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato fino a tre tonnellate.

La misura non si applica se l'uso privato supera venti giorni per anno civile.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione scade il 31 dicembre 2020.

Un'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2020, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*